

**COMUNE di VERZUOLO**

**PROVINCIA DI CUNEO**

**Impianto Sportivo “Campo da calcio in erba sintetica” con annesse  
strutture – Affidamento Temporaneo alla Società A.S.D.**

**“VALLE VARAITA CALCIO”**

**dal 11.12.2018 al 31.05.2019**

L'anno **duemiladiciotto** , addì \_\_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in Verzuolo e nella  
Residenza Municipale.

Tra i Signori:P

**PANERO Giovanni Carlo** , nato a Verzuolo il 28.08.1947, nella qualità di  
Sindaco Pro Tempore del Comune di Verzuolo (Codice Fiscale  
85000850041), il quale interviene esclusivamente, nel nome, per conto e  
nell'interesse del Comune di Verzuolo ai sensi del Decreto Legislativo n.  
267/2000;

**BEOLETTO Enrico Giovanni Giuseppe** , nato a Saluzzo il 30.01.1975 e  
residente in Costigliole Saluzzo Via Villafalletto, 39, il quale agisce e stipula  
in qualità di **Presidente dell’ A.S.D. “Valle variata Calcio”** con sede in  
Costigliole Saluzzo Via 5 gennaio n. 13, – Partita IVA 03716110048 ;

In forza al contenuto della deliberazione della Giunta Comunale n. ... del  
.....

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

i sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la  
premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente  
convenzione.

Il Sindaco demanda ed accolla alla A.S.D. “Valle Variata Calcio” che, in  
persona del Presidente suddetto, accetta, l'affidamento dell’**utilizzo del  
campo sportivo comunale in erba sintetica con annesse strutture** alle  
condizioni di seguito riportate:

#### **Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE.**

Con la presente convenzione, il Comune di Verzuolo (d'ora in poi chiamato  
"Concedente") affida alla A.S.D. “Valle Varaita Calcio” (d'ora in poi

denominata "Concessionaria") l'utilizzo del campo da calcio in erba sintetica , dei relativi spogliatoi e delle pertinenze, siti in Verzuolo Via XXV Aprile, comprese le attrezzature presenti nel suddetto impianto , al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive (allenamenti e attività agonistica consentita ) inerenti la propria Associazione e le altre Associazioni sportive debitamente autorizzate dal Concedente, nelle modalità di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Con la presente convenzione sono affidati alla Concessionaria, tutti i servizi di custodia e tecnico-ausiliari durante l'utilizzo degli impianti, sia che essi riguardino direttamente la Concessionaria, sia le Associazioni e/o Società Sportive debitamente autorizzate.

**La concessione affidata temporaneamente per un periodo decorrente dal 11.12.2018 al 31.05.2019.**

Gli impianti e le attrezzature (salvo quelle di proprietà dell'Associazione Concessionaria), sono di proprietà Comunale, senza diritto della Concessionaria di richiedere indennità per le migliorie o addizioni apportate agli immobili, comprese le eventuali attrezzature fisse acquistate dalla medesima, previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTREZZATURE.**

Gli impianti sportivi di Via XXV Aprile, oggetto della convenzione è costituito da:

- campo da calcio e in erba sintetica di dimensione m 65x105
- edificio spogliatoio del campo
- tribune spettatori, locale biglietteria e servizi igienici.

In riferimento alla caratteristiche dell'impianto ed alla presenza delle attrezzature sopra descritte, la Concessionaria dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione.

Quanto descritto viene affidato alla Concessionaria, che ne garantirà, per il periodo di utilizzo di cui alla presente convenzione, il corretto uso e la buona conservazione.

**ART. 3 – MODALITA' E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO.**

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto nella presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale usufruibilità dell'impianto a terzi, autorizzati dal Concedente. Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare all'utilizzo dell'impianto, anche soggetti diversi dalla Concessionaria, per le attività sportive qui di seguito specificate:

- programmate su base stagionale per Associazioni regolarmente affiliate alla F.G.C.I.;
- solo occasionali purchè non si sovrappongano all'attività sportiva ordinaria programmata dalla Concessionaria, e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione dei campi da gioco (con particolare riguardo al campo in erba sintetica) e delle annesse strutture (per un massimo di giorni 4 nel periodo di concessione ).

Il programma di utilizzo per attività inerenti il proprio settore sportivo, dovrà essere consegnato all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'uso del campo.

La Concessionaria potrà inoltre utilizzare l'impianto, oltre che per l'ordinaria attività sportiva della propria associazione, secondo quanto previsto nell'art. 1, anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati, previa comunicazione al Concedente.

Per concedere occasionalmente a terzi l'autorizzazione all' utilizzo dell'impianto che possa interferire con attività già calendarizzate, il Concedente avvertirà, con adeguato anticipo i responsabili della Concessionaria, concordando con essi le modalità di utilizzazione contingenti (massimo numero 4 giorni nel periodo di concessione ).

Si conviene altresì espressamente, che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte della Concessionaria per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente, il quale a sua volta si riserva la facoltà di autorizzare soggetti diversi dalla Concessionaria ad attività non sportive, compatibili con le caratteristiche e la perfetta conservazione dell'impianto medesimo.

A tutti gli utilizzi autorizzati dal Concedente nell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, la Concessionaria dovrà garantire, senza oneri per il proprietario dell'impianto, tutti i servizi tecnico-ausiliari di cui all'art.

4 della presente convenzione.

#### **ART. 4 – ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA.**

La Concessionaria provvederà:

- a) all'apertura ed alla chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze durante tutti gli utilizzi e a sorvegliare il loro corretto uso;
- b) alle spese di illuminazione e di riscaldamento;
- c) alla dotazione di materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione a norma di legge;
- d) eventuale sgombero neve.

La Concessionaria si assume l'incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari:

- pulizia quotidiana, disinfezione e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e del complesso nel suo insieme;
- per il campo in erba sintetica: bagnatura, eventuale diserbo interno e passaggio "pettine" in dotazione;
- per le operazioni succitate, resta a carico della Concessionaria il materiale di consumo (carburante, lubrificante ecc. ecc.) per il funzionamento delle attrezzature necessarie, ad esclusione della sola revisione annuale del trattorino;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture, arredi e attrezzature connesse all'impianto;

- manutenzione dell'area spettatori recintata (lato ovest), consistente nel taglio erba, pulizia, ecc.

La Concessionaria si impegna ad effettuare a propria cura e spesa gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi entro 10 (dieci) giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, richiedendo il rimborso relativo alla Concessionaria.

Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati, purchè qualificabili tra quelli di manutenzione ordinaria previsti

dagli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile.

La Concessionaria dovrà inoltre munirsi della autorizzazione e/o concessioni previste dalla Legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto; per la pubblicità interna, la Concessionaria al fine di rendere gradevole l'aspetto estetico, potrà uniformare le dimensioni dei supporti pubblicitari e consentire la loro esposizione solo se di grandezze omogenee; per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria il presente atto fa espresso riferimento alle convenzioni e regolamenti in atto tra la L.N.D. e le società sportive del Piemonte;

- occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto;

- vendita e somministrazioni di alimenti e bevande, da effettuarsi eventualmente in appositi contenitori che non possano diventare oggetto di pericolo.

La Concessionaria non può concedere l'utilizzo del centro sportivo ad altri soggetti. Inoltre essa riconosce che la struttura non è, in via di principio, da considerarsi luogo di spettacolo, motivo per cui non è prevista l'apertura

dello stesso al pubblico.

**ART. 5 – ONERI A CARICO DEL CONCEDEnte.**

Sono a carico del Concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto i seguenti oneri:

- fornitura di acqua potabile;
- sostituzione lampade proiettore campi e riparazioni impianti di illuminazione campi da gioco;
- riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture tribune, spogliatoi e pertinenze;
- manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- manutenzione periodica del manto in erba sintetica, integrazione granuli di intaso, "pettinature" straordinarie ecc.;
- manutenzione straordinaria dell'area esterna lungo il lato nord della recinzione con decespugliamento, potatura piante, eventuale diserbo;
- sistemazione e manutenzione strada di accesso e pulizia parcheggi del nuovo campo in erba sintetica.

Per il pagamento e la sostituzione di pezzi e attrezzature, oggetto di atti di vandalismo, si determinerà all'uopo, se la sostituzione o quant'altro, debba competere al Concedente o alla Concessionaria, a seconda che il danno arrecato alla struttura sia riconducibile ad interventi di manutenzione straordinaria o di manutenzione ordinaria.

**ART. 5 BIS – ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARI/CONCEDENTE.**

- manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica, eventuale integrazione granuli di intaso, "pettinature" straordinarie con arieggiatura e miglioramento drenaggio. 'onere per la manutenzione straordinaria, verrà sostenuto in parti uguali dal concessionario e dal concedente.
- collaborazione con la Soc. Podistica Valle Varaita per l'utilizzo del percorso/pista di allenamento alla corsa parzialmente inserito nel complesso dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione (apertura e chiusura varchi, eventuale illuminazione in ore notturne ecc.).

#### **ART. 6 – RESPONSABILITA' DELLA CONCESSIONARIA.**

La Concessionaria ha l'obbligo di stipulare idonea Assicurazione R.C.T. e R.T.O. da depositare in copia presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per la responsabilità civile verso terzi con massimale minimo di €. 1.500.000,00.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi attività svolta presso la struttura concessa in uso tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione e tutti gli oneri posti a carico della Concessionaria e precisati all'art. 4.

L'Amministrazione Comunale e tutti i suoi Funzionari saranno esonerati da tutte le responsabilità conseguenti l'uso e l'utilizzo degli impianti da parte della Concessionaria, di gruppi sportivi, scolaresche e privati. Resta inteso altresì che, l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità anche se fossero ammesse alle gare persone non autorizzate.

#### **ART. 7 – TARIFFE ORARIE.**

Le tariffe orarie e/o a partita, concordate con il Concedente, per l'utilizzo degli impianti da parte di singoli o gruppi, i cui introiti sono interamente a beneficio della Concessionaria, sono le seguenti:

##### **campo in erba sintetica:**

**€. 50,00** all'ora comprensivi di docce e illuminazione

**€. 40,00** all'ora senza illuminazione

**partite occasionali: €. 125,00** a partita

La Concessionaria potrà concordare cifre forfetarie per allenamenti mensili il cui importo sarà in relazione alla frequenza settimanale.

La Concessionaria potrà praticare sconti per attività di insegnamento e corsi di promozione sportiva per bambini e ragazzi.

Le tariffe di cui al presente articolo, potranno essere riviste di concerto con l'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 8 – PROVENTI DELL'ATTIVITA' DI UTILIZZO.**

La Concessionaria, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, può incassare i proventi derivanti da:

- introiti derivanti da corsi di calcio per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura;
- introiti derivanti da somministrazione di bevande e/o alimenti se autorizzati;
- introiti derivanti da esposizioni pubblicitarie interne al campo purchè nel pieno rispetto di quanto riportato al precedente art. 4.
- altri introiti nel pieno rispetto della normativa vigente;
- assoluta responsabilità della concessionaria per quanto riguarda l'applicazione di tutte le norme vigenti di qualsiasi ordine e grado anche di nature fiscale.

#### **ART. 9 – CONTROLLI.**

L'uso dell'impianto, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte degli Uffici Comunali, con scadenza bimestrale, fatti salvi eventuali altri controlli a campione.

#### **ART. 10 – DIVIETO DI MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI.**

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quella prevista dalla presente convenzione, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 11 – UTILIZZO AREA PERTINENZIALE –**

Non sarà possibile utilizzare aree pertinenziali (esterne alla recinzione) se non a seguito di richiesta scritta al Concedente e ottenimento della sua autorizzazione.

#### **ART. 12 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE.**

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- qualora la concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di legge e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo della Concessionaria stessa, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione effettuata anche a mezzo e mail ;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";- violazione del disposto di cui al successivo art. 12 "Cessione della convenzione".

Altresì, la Concessionaria qualora intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza fissata , dovrà darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata. all'Amministrazione concedente, con un preavviso di almeno due mesi.

#### **ART. 13 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE.**

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati della presente convenzione.

La Concessionaria è tenuta al rispetto delle leggi antimafia, anticorruzione.

#### **ART. 14 – MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE.**

Ogni modifica al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

#### **ART. 15 – CONTROVERSIE.**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Concedente e la Concessionaria sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n. 80/1998.

#### **ART. 16 – PENALI.**

Per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata alla Concessionaria una penale da €. 50,00 a €. 200,00 a seconda della gravità dell'infrazione. La penale verrà applicata dal Responsabile del Servizio Area Tecnica . L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata tramite e mail. La Concessionaria potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento. Il mancato versamento della penale in caso di non accettazione della controdeduzioni da parte del Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito, può comportare la risoluzione della convenzione con le modalità dell'art. 11.

#### **ART. 17 – GESTIONE DELLA SICUREZZA.**

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto a cura della Concessionaria, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 19.03.1996, la Concessionaria dovrà predisporre un registro dei controlli periodici dove annotare gli interventi manutentivi.

La Concessionaria dovrà attenersi alle disposizioni previste dal T.U. sulla sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008.

#### **ART. 18 - REFERENTI.**

Il Comune di Verzuolo nomina quale suo referente il Responsabile dell'Area Tecnica, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione.

#### **ART. 19 – NORMA FINALE.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme vigenti in materia.

I Componenti dichiarano essere stati attribuiti ai soggetti destinatari degli effetti giuridici del presente atto i seguenti codici fiscali:

**85000850041**                      **al Comune di Verzuolo**

**03716110048                    all' A.S.D. "Cuneo Calcio"**

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R.  
26.04.1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO :**

---

**IL PRESIDENTE DELL'A.S.D. "VALLE VARAITA CALCIO":**

---